

STATUTO

PRO FAMILY COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOCATE DI TRIULZI MI VIA
PAGANINI 13

Numero REA: MI - 2050571

Codice fiscale: 08805520965

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2014 - Statuto completo;	2
---	---

ALLEGATO "A" DEL N. 76544/40737 DI REPERTORIO.

STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto,

normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa é denominata:

"PRO FAMILY COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."

La cooperativa in conformità al D.lgs. 460/97 si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Locate di Triulzi.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa apolitica, è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini speculativi e si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa, con il lavoro dei propri soci, a norma dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, socio-educativi, sociali, culturali e sportivi.

In particolare la Cooperativa, nel perseguimento delle proprie finalità intende farsi portavoce presso le Istituzioni presenti sul territorio per ottenere agevolazioni o finanziamenti.

Tutto ciò a favore dei bambini, dei soggetti diversamente abili e con disagio fisico, mentale e corporale e alle loro famiglie.

Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla società cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei Soci cooperatori. Per il raggiungimento dello scopo mutualistico i Soci Cooperatori ed elementi tecnici amministrativo instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro.

La Cooperativa può, inoltre, aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto disposto dall'art. 2545 septies del Codice Civile.

Art. 5 - Oggetto

Fermo e restando l'attività mutualistica della società così come definita all'articolo che precede, considerati i requisiti e gli interessi dei Soci, come successivamente determinati, la Cooperativa potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- la gestione di asili nido, micro nidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia;
- la gestione di tutte le iniziative in grado di contribuire al miglioramento sociale dei portatori di handicap;
- la fornitura di servizi di attenzione alla persona;
- la fornitura di servizi di assistenza domiciliare;
- servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare o realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- la gestione di servizi sociali sul territorio;
- la gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre strutture con carattere ludico-animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- la gestione di servizi di baby sitter e dog sitter, sia al

domicilio del committente che in luoghi all'uopo strutturati;

- la gestione di centri di accoglienza, centri sportivi, centri per gli anziani, case di riposo, residenze protette e strutture similari rivolte a bambini, anziani, disabili, portatori di handicap o comunque soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale;
- la realizzazione di applicazioni informatiche, cinematografiche, audiovisive, televisive, multimediali;
- l'organizzazione di eventi, spettacoli;
- la realizzazione di corsi di formazione professionale, la commercializzazione e la produzione di sistemi informatici e dei suoi componenti, nonché software;
- l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-

sposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

I destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, gruppi cooperativi paritetici, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà;
- dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge

31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- ricevere ed accettare sia da persone fisiche da qualsiasi altra realtà donazioni, eredità, contributi, conseguire legati senza l'autorizzazione governativa nonchè promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-

tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Soci

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della Cooperativa il numero di soci divie-

ne inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono assumere la qualifica di soci ordinari le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti distinte quattro categorie:

a) soci operatori

coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;

b) soci fruitori

coloro che usufruiscono in qualità di utenti beneficiari, a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi e delle attività realizzate dalla Cooperativa;

c) soci volontari

colori che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della L. 381/91. Hanno diritto esclusivamente al rimborso del-

le spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia;

d) soci elementi tecnici ed amministrativi

nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente all'entrata in vigore della legge 31.1.1992

n. 59.

E' fatto divieto sia ai soci cooperatori sia ai soci volontari, in mancanza di assenso dell'Organo Amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'Art. 2 della Legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci ordinari le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere ammessi soci: gli interdetti ai pubblici uffici e i falliti non riabilitati.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione é stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera

dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla

comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio é inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci é quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11bis - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della attività della Cooperativa medesima;

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non é autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta.

Decorso tale termine, il socio é libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società é superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso é fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente)
- d) la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune / Provincia / Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui é diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso é stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso é stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 4) per fallimento del socio;
- 5) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione é deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota asse-

gnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristor-
ni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio
di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamen-
to, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A
fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi
legali.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione
della quota si é verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente é
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci operatori;
- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il po-
tenziamento aziendale;

- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) é fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) é fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) é vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-

nimo e massimo secondo le disposizione di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Art. 25 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati-

vi, la nomina del Collegio Sindacale é obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 27 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento,

all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio:

- italiano,
- della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede,
- del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni confinanti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il nu-

mero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

I soci cooperatori persone giuridiche possono al momento della iscrizione o posteriormente attribuirsi voti plurimi non superiori a cinque.

Poiché i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, il diritto di voto compete loro anche in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nella misura stabilita nel regolamento. In ogni caso nessuno di detti soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale né ad essi può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto sta-

bilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Amministrazione

Art. 31 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad 1/3 (un terzo) del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed

anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di am-

ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni
cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di

amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 34 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 37 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 38 - Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 39 - Organi di controllo

Nei casi previsti dalla legge o qualora i soci lo ritengano opportuno viene prevista la nomina di un Organo di controllo o di un Revisore.

Tale organo di controllo a seguito di delibera dei soci può essere costituito da un solo membro effettivo scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; in caso di nomina del collegio sindacale almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi Professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La delibera per la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore verrà adottata a maggioranza e dovrà altresì provvedere alla determinazione del compenso spettante all'Organo nominato e nel caso di Collegio Sindacale, alla designazione del Presi-

dente.

Salvo diversa delibera assembleare la funzione di controllo legale dei conti di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile, è attribuita al Sindaco unico ovvero al Collegio Sindacale e l'Assemblea, al momento della delibera di nomina, dovrà determinare anche lo specifico compenso spettante per l'ulteriore attività di controllo legale di conti, tenendo conto sia di quanto previsto dalle tariffe professionali e del presumibile numero di ore di lavoro necessarie secondo quanto verrà indicato dal Sindaco unico, ovvero dal Collegio Sindacale stesso, che dei corrispettivi generalmente pagati per prestazioni equivalenti.

Il Sindaco unico, ovvero il Collegio Sindacale, potrà svolgere il controllo legale dei conti a lui affidato anche con l'aiuto di suoi dipendenti od ausiliari, ovvero anche con l'utilizzo di terzi e comunque sotto la propria responsabilità.

Qualora l'Assemblea dei soci ritenga di non dover affidare il controllo legale dei conti al Sindaco unico, ovvero al Collegio Sindacale, ma a terzi l'Assemblea potrà chiedere l'indicazione del revisore legale dei conti al Sindaco unico, ovvero al Collegio Sindacale, provvedendo alla nomina del soggetto da questi proposto, ovvero sceglierlo direttamente, ma in tal caso dovrà richiedere al Sindaco unico, ovvero al Collegio Sindacale, un parere non vincolante sia sull'idoneità e professionalità del soggetto prescelto che sull'adeguatezza dell'at-

tività di controllo legale dei conti proposta, e il Sindaco unico, ovvero il Collegio Sindacale, dovrà fornire il suo parere in forma scritta all'Assemblea.

Il Collegio Sindacale qualora nominato, potrà riunirsi per l'espletamento dell'attività sua propria, ma con esclusione dell'attività di controllo legale dei conti, anche in qualsiasi forma di telecomunicazione diretta che gli attuali sistemi consentono o che quelli futuri consentiranno, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa esser identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di avere contezza di eventuali documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua mancanza, il Sindaco più anziano di età.

Il Sindaco unico, ovvero il Collegio Sindacale, resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio della carica, in ogni caso la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene ricostituito il nuovo organo di controllo.

Controversie

Art. 40 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di un Arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modali-

tà di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 - Arbitri e procedimento

L'Arbitro è solo uno.

L'Arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'Arbitro decide secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare l'Arbitro a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo che esso proroghi detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'Arbitro fissa le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti.

Esso, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva

della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Scioglimento e liquidazione

Art. 43 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 44 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promo-

zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Disposizioni generali e finali

Art. 45 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e Cooperativa, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste all'art. 37, comma tre, del presente statuto.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la società e i soci appartenenti alle categorie speciali, di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la società ed i soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito, di cui ai precedenti articoli 18, 19, 22 e 24, l'Organo Amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dell'assemblea dei soci che deli-

bererà ai sensi e con le modalità previste all'art.4 del pre-
sente Statuto.

Milano, 13 (tredici) ottobre 2014 (duemilaquattordici).

F.TO:

COSIMO PROCIDA

KATIUSCIA MATICHECCHIA

EMANUELA PROCIDA

ANGELO GIORDANO Notaio

Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu-
mento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 7
marzo 2005 n. 82.